UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19/2024

del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2025-2027, Nota integrativa e suoi allegati.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17:30 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è tenuto presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. (con le modalità della videoconferenza)

Sono presenti:

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA - PRESIDENTE		
FASANELLI MASSIMO COMMISSARIO RONZONE		Χ
ZINI LUCA		
BOTT DAMIANO		
TANCHIS CHRISTIAN		Χ
PELLEGRINI LUCA	Χ	
RECLA DANIEL		
ROSSI ROBERTO		Χ
de BERTOLDI MONIKA		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Dato atto che la stessa L.P. 18/2015 all'art. 49 comma 2, individua gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000 che si applicano agli Enti Locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giungo 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto, fognatura e teleriscaldamento sono state approvate rispettivamente con deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 79, n. 80 e n. 81 del 10 dicembre 2024, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consento la copertura dei costi.

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 85 del 10 dicembre 2024, con la quale è stata stabilita la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada riferita all'anno 2025.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento,

sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019 la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

Visti i commi da 819 a 827 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, di cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

Dato atto che il D.U.P. è stato redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal Decreto interministeriale di data 18 maggio 2018 e approvato con propria deliberazione n. 18 di data odierna;

Considerato che è entrato in vigore il nuovo correttivo sull'armonizzazione, contenuto nel decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»".

Visto che la modifica è relativa all'allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione. Tra le tante novità, il DM 25/07/2023 si sofferma sull'adeguamento dei documenti di programmazione, DUP in primis, adeguandolo alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), stralciando dallo stesso la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ma mantenendo la definizione delle risorse finanziarie. Oltre al Dup, cambia il Piano esecutivo di gestione (PEG) e vengono adeguati alcuni allegati al d.lgs 118/2011, tra i quali il Piano dei Conti Integrato, lo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027.

Considerato che ruolo fondamentale e di coordinamento viene rappresentato dal Responsabile del Servizio finanziario, in quanto il processo di bilancio degli enti locali deve essere avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi: dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello,

nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Considerato che il responsabile del servizio finanziario ha predisposto il bilancio tecnico e lo ha trasmetto per vie brevi ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, trattandosi di ente di modeste dimensioni.

Dato atto che il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni, cioè quelli la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Ricordato che entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le nuove modalità.

Considerato che entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, salvo proroga di legge.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 15 novembre 2024, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Rilevato che con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 10.12.2024, sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2025-2027, relativi allegati, e la nota di aggiornamento del DUP 2025-2027. I predetti documenti sono stati depositati agli atti a decorrere dal giorno 11.12.2024 e dell'avvenuto deposito è stato dato avviso ai consiglieri, con nota prot. N. 2619 di data 11.12.2024;

Considerato che gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie. L'articolo 13, comma 2 stabilisce, infine, che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

CONSIDERATO che al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazione ed alienazioni del patrimonio;

RILEVATO che, con deliberazione del Consiglio n. 02 dd. 23.04.2020, questo comune ha esercitato, ai sensi dell'articolo 232 co. 2 D.L.gs 267/2000, la facoltà di astenersi dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale;

VISTO l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune;

RILEVATO CHE la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibro di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

RILEVATO che si rende ora necessario procedere all'approvazione della nota integrativa e del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e dei relativi allegati;

VISTO il parere del Revisore dei Conti relativo al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 prot. n. 2729 del 20/12/2024;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 02 del 14.04.2021; DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Damiano Bott e Monika de Bertoldi constata e proclama il risultato della votazione espresso per appello nominale:

presenti e votanti n. 5 (Cinque)

voti favorevoli n. 5 (cinque)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione

DELIBERA

- 1. di approvare, per le motivazioni specificate nelle premesse, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A);
- 2. di approvare gli allegati al bilancio ex art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, emendati secondo quanto specificato in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B);
- 3. di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato C);
- 4. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi.
- 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
- 6. di dare atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.
- 7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni.

IL CONSIGLIO dell'UNIONE

Vista la delibera in oggetto,

ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata gestione del bilancio così approvato,

con voti favorevoli n. 5 (cinque), contrati n. / (/) e astenuti n. / (/) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.